

IN EVIDENZA



PROGRAMMAZIONE DEI FLUSSI DI INGRESSO
TRIENNIO 2023-2025

PUBBLICATO IN G.U. IL DL N.104 DEL 10/8/2023 (DL OMNIBUS)
CON LA PROROGA AL 31/12/2023 DEL SUPERBONUS DEL 110%
PER I LAVORI NELLE «VILLETTE» CON LAVORI GIÀ EFFETTUATI PER
ALMENO IL 30% ENTRO IL 30/9/2022

CCNL EDILIZIA ARTIGIANATO – SIGLATE LE “CODE
CONTRATTUALI”

CCNL LOGISTICA, TRASPORTI, SPEDIZIONI – LE NOVITÀ DELLA
“SEZIONE ARTIGIANA”

FRINGE BENEFIT FINO A 3000 EURO – LA CIRCOLARE
DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

CODICE DEI CONTRATTI

Licenze

- **Vendesi** a Trieste a soli 28.000€ (trattabili) attività in salone di acconciatura in esercizio ben avviato con incluso pacchetto clienti, luminoso e di recentissima ristrutturazione, completo di arredi e attrezzature professionali, zona periferica, con basso canone d'affitto, ma ben servita e con ampia vetrina visibile dalla strada. Il negozio, di circa 35 mq, si compone di entrata con banco reception e attiguo ripostiglio guardaroba, ampio salone con 4 poltrone d'attesa, 2 poltrone lavatesta, 4 postazioni di lavoro e piccola zona tecnica. Bagno completo anch'esso ristrutturato. Climatizzazione a soffitto con inverter, apriporta elettrico e serranda della vetrina motorizzata. Foto su richiesta. Alida +39 349 1370092
- **Cedes** avviatissima attività di barbiere in comune di Montebelluna. Per informazioni 333 6794164
- Attività di estetica 20ennale in posizione Trieste centro, ben avviata si **vende** o in alternativa si valuta l'affitto di azienda. Se interessati seriamente chiamare il numero 351 9400559
- **Cedo** attività di parrucchiera in Udine zona viale Ungheria, con portafoglio clienti per info 3389345973.

Immobili / Proprietà

- **Affittasi** locale ad uso commerciale/artigianale Udine viale Venezia. Per contatti telefonare al numero 348 6927861.
- Attività acconciature uomo donna a Trieste, bene avviato, locale molto luminoso in zona molto popolata di Mq 24, bagno privato esterno, condizionatore inverter, scaldabagno, illuminazione a led arredato Maletti con 3 postazioni, un lavaggio, zona cassa, guardaroba ed attesa. Buone condizioni. Attività avviata nel 2000 valutata 25.000 trattabili, 500 mensili, o eventuale acquisto immobile.
- Multistudio del benessere sito in zona centrale di Trieste **affitta** stanze varie metrature, adatto a diversi tipi di servizi: estetica/operatori del benessere/onicotecniche. Per informazioni telefonare solo se seriamente interessati e motivati, informazioni riservate in sede. Telefonare al 333 2379910
- **Cedes** avviato salone di parrucchiera in Savogna d'Isonzo (GO) compreso di attrezzatura. Per informazioni telefonare 348.0412729
- Prospiciente ampio giardino alberato usufruibile anche per i giochi dei bambini, locale commerciale in Staranzano arredato ed attrezzato a gelateria-pasticceria-bar in ottime condizioni, con laboratorio, recentemente ristrutturato, possibilità di parcheggio libero. Superficie mq 160 di cui 80 in proprietà e 80 in affitto, 46 posti interni, più esterni. Classe energetica F. Desiderando dare una destinazione diversa ai locali non c'è obbligo dell'acquisto degli arredi ed attrezzature. Per informazioni contattare il 338.7813845.
- **Vendesi** fabbricato ad uso commerciale / artigianale in Via Udine 44 Zoppola fronte SS13, sito su terreno di proprietà di 5500 mq. Il fabbricato è così suddiviso : 300 mq - officina / magazzino poi una porzione suddivisa in 3 livelli ognuno da 280 mq : uffici, sala mostra e abitazione. Per info chiamare il numero 3493628972 Gianluca oppure inviare una mail epicarnielli@libero.it

Automezzi

- **Vendo** per cessata attività licenza autotrasporto merci c/t limitata a 3,5 tonnellata e autocarro furgonato Mercedes 318, anno 2008, km 700.000, anche separatamente. Per info 335 5318410.
- **Vendo**, causa pensionamento, licenza conto terzi + furgone Ford Transit anno 2014, turbo intercooler, 160.000 km. in ottimo stato, anche separatamente. Per info 333 7931657.
- **Vendo** Iveco Daily cassonato 35c9 ribaltabile, anno 2005, km 190.000, ottimo stato - prezzo € 6.000; 240 mq. di ponteggio Fratelli Amadio, anno 2004, ottimo stato, pulito e usato solo per lavori sul tetto (no malte), completo di vari tubi innocenti aggiuntivi - prezzo € 5.000; 40 travi da armo in legno usate due volte - prezzo € 500. Per informazioni contattare il numero 333 7987912.

Attrezzature / Materiali

- Azienda pordenonese attiva nel settore della lavorazione del legno, per cessata attività, **vende** macchine e attrezzature (piallatrici, troncatrici, fresatrici, carrelli elevatori ecc.). Prezzi da concordare con il cliente, dopo la visione della relativa attrezzatura. Se interessati telefonare a 335 5927785 oppure 334 2209991.
- Per cessata attività sita a Pasion di Prato, **vendiamo** attrezzatura

per carrozzeria, (attrezzatura grande media e piccola), ricambi usati (fanaleria, specchi, motorini alzacrystalli, manigliera, ecc...). Per Info 337 435625.

- **Vendesi**, causa inutilizzo, BENNA FRANTOIO MB BF 70.2 anno 2007, in ottimo stato in quanto poco utilizzata. Per informazioni contattare il numero 347 8503768
- **Vendita Macchinari**, aspiratore di sostanze chimiche, vapori mastici e resine. DITTA SIGMA Equipaggiato con filtri carboni attivi, corredato da tubo aspirazione ruotabile. Idrosabbiatrice con motore elettrico tipo EL 250 ditta CINOMATIC motore pompa trifase volt 380, potenza HP 10, pressione massima 250 bar, sabbia interno macchina. Per info e foto tel. 0433/43691 cell. 329/2280176.
- **Vendesi** cabina di verniciatura a secco tipo CVM3. Vendita per inutilizzo; funzionante ma dismessa. Caratteristiche: mm 3000 L x 2000 P x 2200 H più camino di aspirazione motorizzato 380V 3Kw - struttura in lamiera aluzink - filtri a carboni attivi - completa di quadro elettrico e provvista di documentazione. Smontaggio a carico dell'acquirente. Per informazioni contattare il n. 0481 489566
- **Vendo** macchinari per la lavorazione di serramenti in alluminio: Troncatrice a 2 teste Mod. TEKNA TK 145/12 WIN full optional nastro trasportatore - passo passo - fuori misura - spuntatura alette lame da 500 mm; Intestatrice semiatomatica Mod. TEKNA TK 661 con gruppi frese; Troncatrice 1 testa Mod. TEKNA TK 101A lama ascendente da 420 mm - 45 a + 45; Pantografo Mod. RINALDI MAGNUM 400I porta frese da 6-8-10 con regolazione numero di giri il tutto in buonissimo stato; Sega a nastro per ferro 45/90 Mod. M.A.F.A.T.; Cantilever 1 bifrontale 1 a parete H 340. Per informazioni contattare Cell. 392 0238538 - Tel. 040 9235043
- **Vendesi** attrezzatura varia e magazzino ricambi per costruzione e manutenzione apparecchiature elettro-pneumatiche. Vendesi box officina mobile, tornio marca Misal, fresa marca Savian, trapano verticale, troncatrici varie e profilati in ferro. Per informazioni contattare il numero 335 8272526.

Varie

- Azienda di autotrasporto merci con sede a Cormons (GO), **ricerca** un AUTISTA con PATENTE CE + CQC. Per info 048162303 BUIATTI AUTOTRASPORTI SRL
- **Vendesi** attrezzature ed arredamento su misura in avviato salone di parrucchiera a Udine. Possibile contestuale trasferimento del contratto di locazione dell'immobile. Per info telefonare al 335 1442019"
- **Vendo** in zona semicentrale ad Aviano, magazzini per tot. mq 1.750, aperti su due lati provvisti di impianto elettrico con blindo sbarra, linea aria compressa e scoperto di circa 2000 mq, interamente pavimentato, con uffici di circa 50 mq. Trattativa privata.

Gli imprenditori associati, interessati alla pubblicazione di annunci inerenti all'attività lavorativa, possono inviare una mail a: comunicazione@uaf.it o telefonare allo **0432.516737**

Informimpresa

Confartigianato fvg

Periodico mensile di Confartigianato Imprese F.V.G.

Autorizzazione del Tribunale di Trieste n. 1020 del 08/03/2001 Anno XXIII - N. 8-9 - 2023

Direttore responsabile: Antonella Lanfrit

Comitato di redazione: Enrico Eva, Gian Luca Gortani

Hanno collaborato a questo numero:

David Accaino, Flavio Cumer, Elena Del Giudice, Massimiliano Martinello, Paola Morocutti, Oliviero Pevere, Raffaella Pompei, Claudio Scialino, Nicola Serio, Paolo Soloperto, Fiammetta Tomasi, Fabio Veronese.

Direzione, Redazione, Amministrazione:

Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Editore: Confartigianato Imprese del Friuli Venezia Giulia

Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Stampa: Cartostampa Chiandetti srl

33010 Reana del Rojale - Via Vittorio Veneto

In questo numero:

Fisco

Contributo per il superbonus per i contribuenti con redditi più bassi	pag. 4
Publicato in Gazzetta il DL 131 del 29/9/2023 (Decreto energia)	pag. 4
Convertito in legge il DL n.104 del 10/8/2023 (DL Omnibus) con la proroga al 31/12/2023 del superbonus del 110% per i lavori nelle «villette» con lavori già effettuati per almeno il 30% entro il 30/9/2022	pag. 5
Publicato in Gazzetta il DL 132 del 29/9/2023 (Decreto proroghe)	pag. 5
Publicata in Gazzetta la Legge n. 111 del 9/8/2023 con la delega per la Riforma fiscale	pag. 6

Scadenze lavoro

Scadenze del mese di ottobre e novembre 2023	pag. 6
--	--------

Contratti

CCNL Trasporto Merci Logistica e Spedizione - Accordo dd 18 maggio 2021	pag. 7
CCNL Logistica, Trasporti, Spedizioni Le novità della "Sezione Artigiana"	pag. 8
CCNL Edilizia artigianato Siglate le "code contrattuali"	pag. 8

Normativa del lavoro

Sono aperte le iscrizioni a SanArti per titolari, soci e collaboratori (novità)	pag. 9
Welfare bilaterale artigiano FVG	pag. 9
Settore Edilizia e Lapideo Decreto eccezionali situazioni climatiche dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023	pag. 9
Aziende artigiane estrazione materiale lapideo	pag. 10
Fringe Benefit fino a 3000 euro La circolare dell'Agenzia delle Entrate	pag. 11
Lavoro a termine - Gestione proroghe e rinnovi post Decreto Lavoro	pag. 13

Decreto Proroghe – Lavoro agile al 31 dicembre 2023 per i lavoratori cd "super fragili"	pag. 15
---	---------

Minimali e massimali di rendita INAIL	pag. 15
INAIL – pubblicato il nuovo modello OT23 per la riduzione del tasso medio di tariffa	pag. 16

Programmazione dei flussi di ingresso triennio 2023-2025	pag. 16
--	---------

Credito e Incentivi

Contributi a fondo perduto per la tutela della proprietà industriale, transizione energetica, consulenza in innovazione e bonus colonnine e ricarica	pag. 18
--	---------

Contributo per imprese commerciali, turistiche e di servizio	pag. 19
--	---------

Scadenza dei termini per gli incentivi CATA FVG a favore del settore artigiano (L.R. 12/2002)	pag. 19
---	---------

Contributo per le infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici	pag. 19
--	---------

Categorie

Deposito attestati FER - Impianti energetici alimentati da fonti di energia rinnovabili (FER)	pag. 20
---	---------

Codice dei contratti: la qualificazione imprese e il soccorso istruttorio	pag. 20
---	---------

Codice dei contratti: l'avvalimento e criteri di aggiudicazione (8a parte)	pag. 22
--	---------

Qualifica dei tecnici manutentori antincendio - Proroga dei termini	pag. 24
---	---------

Ambiente Sicurezza

Nomina del consulente ADR: chiariti i casi di esenzione per le imprese che effettuano spedizione, trasporto, imballaggio, carico, riempimento di merci pericolose	pag. 25
---	---------

Nuovo registro elettronico dei rifiuti (RENTRI): approvata la tabella delle scadenze	pag. 26
--	---------

Dalle provincie	pag. 21
-----------------	---------

Contributo per il superbonus per i contribuenti con redditi più bassi

Con il decreto del 31/7/2023, pubblicato sulla G.U. n. 198 del 25/8/2023, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stabilito criteri e modalità per l'erogazione del contributo previsto dal Decreto Legge n.176 del 18/11/2022 (Aiuti-Quater), a favore dei contribuenti con redditi più bassi, in relazione all'abbassamento dal 110% al 90% della misura del superbonus.

Il contributo è stato introdotto per consentire ai contribuenti con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro di fronteggiare le spese sostenute per gli interventi relativi all'abitazione principale agevolate con il superbonus del 90%, per il pagamento del 10% di differenziale rimasto a loro carico. In particolare il contributo è diretto ad agevolare gli interventi su edifici unifamiliari, su singole unità immobiliari indipendenti e autonome site in edifici plurifamiliari, su parti comuni di edifici condominiali o di edifici interamente posseduti composti da due a quattro unità immobiliari oppure sulle singole unità immobiliari site all'interno dei predetti edifici o condomini.

Il contributo compete per le spese sostenute nel 2023, entro il 31/10/2023, spese da considerare entro un limite di 96.000 euro, anche se per tali spese è stata esercitata opzione di cessione del credito o sconto in fattura. Se la spesa è sostenuta da più comproprietari (o più titolari di diritti reali di godimento sulla stessa unità immobiliare), il limite di spesa su cui chiedere il contributo è determinato, per ciascun richiedente, in proporzione al rapporto tra la spesa da lui sostenuta e la spesa complessiva sostenuta da tutti i comproprietari o contitolari di diritti reali di godimento, fermo restando che il contributo compete solo per le spese sostenute in relazione all'abitazione principale del richiedente. Il reddito di riferimento del richiedente va determinato con le particolari modalità previste dal comma 8-bis.1 dell'art.119 del DL 34/2020. In particolare, secondo il chiarimento contenuto nella circolare dell'Agenzia delle

Entrate n.13 del 13/6/2023, va considerato il reddito di riferimento e la composizione del nucleo familiare dell'anno precedente a quello di sostenimento della spesa: il reddito di riferimento è calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge, o dal soggetto legato da unione civile, o dal convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dagli altri familiari presenti nel nucleo familiare che siano fiscalmente a carico del contribuente nell'anno precedente a quello di sostenimento della spesa, per un numero ottenuto dalla somma dei seguenti valori: 1 per il contribuente, 1 per il coniuge o soggetto equiparato, 0,5 per un ulteriore familiare, oppure 1 in presenza di due ulteriori familiari, oppure 2 in presenza di tre o più ulteriori familiari.

L'abitazione principale, oggetto dell'intervento deve essere posseduta dal richiedente a titolo di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento.

Il contributo non può essere superiore al 10% delle spese ammesse e va richiesto con apposita istanza i cui contenuti sono stati definiti con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 332648 del 22 settembre 2023.

L'istanza va presentata per via telematica nel periodo compreso tra il 2 e il 31 ottobre 2023, potendosi avvalere di un intermediario abilitato.

L'importo del contributo effettivamente spettante sarà comunicato con successivo provvedimento entro il prossimo 30 novembre e verrà poi corrisposto dall'Agenzia delle Entrate con accredito diretto sul conto corrente (intestato o cointestato al richiedente) indicato nell'istanza, con importo determinato in base al rapporto tra ammontare delle risorse stanziato per l'agevolazione (pari a 20 milioni di euro) e ammontare complessivo dei contributi richiesti. Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile IRPEF dei percipienti.

Publicato in Gazzetta il DL 131 del 29/9/2023 (Decreto energia)

Sulla Gazzetta Ufficiale n.228 del 29/9/2023 è stato pubblicato il Decreto Legge n.131 del 29/9/2023 con cui sono state introdotte le seguenti novità:

- riduzione al 5% dell'aliquota IVA per la somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all'art. 26, comma 1, del Dlgs 504/1995 per le fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023;
- possibilità di regolarizzare entro il 15/12/2023 tramite ravvedimento le seguenti violazioni in materia di certificazioni dei corrispettivi, anche qualora le stesse siano state già oggetto di constatazione (PVC) non oltre la data del 31 ottobre 2023:
 - mancata o non tempestiva memorizzazione o tra-

smmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri;

- mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali.

La regolarizzazione delle violazioni in materia di certificazioni dei corrispettivi consente di evitare l'irrogazione della sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni a un mese qualora siano state contestate nel corso di un quinquennio quattro violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale o dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi compiute in giorni diversi.

Convertito in legge il DL n.104 del 10/8/2023 (DL Omnibus) con la proroga al 31/12/2023 del superbonus del 110% per i lavori nelle «villette» con lavori già effettuati per almeno il 30% entro il 30/9/2022

Con il Decreto Legge n. 104 del 10/08/2023, convertito in Legge n. 13 del 9/10/2023, è prorogato al 31 dicembre 2023 il termine entro cui possono essere sostenute le spese per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche sulle cosiddette villette, ossia su edifici unifamiliari o unità immobiliari indipendenti e autonome site in edifici plurifamiliari, per poter beneficiare del superbonus con aliquota del 110%, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 % dell'intervento complessivo.

Si segnala che, per valutare il raggiungimento del suddetto 30%, nel computo dell'intervento complessivo possono essere compresi anche i lavori non agevolati con il superbonus e che con la circolare 17 del 26/6/2023 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la condizione è rispettata anche se il mancato raggiungimento del 30% deriva da un aumento dell'ammontare corrispondente all'intervento complessivo dovuto a ulteriori lavori necessari al completamento dello stesso o ad un aumento dei costi riferiti all'intervento complessivo iniziale, mentre non vanno considerate ai fini della detrazione del 110% le spese per nuovi interventi, inizialmente non previsti nell'intervento complessivo originario e non necessari ai fini del completamento dello stesso, spese su cui è possibile avvalersi delle detrazioni ordinariamente previste per gli interventi edilizi rispettando i connessi requisiti e adempimenti).

Il suddetto termine ora fissato al 31/12/2023 è stato oggetto di molteplici rinvii, l'ultimo dei quali era stato previsto dall'art. 1 del DL n. 11/2023, che aveva differito dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023 la data entro la quale potevano essere sostenute le spese agevolate con il 110%. Di conseguenza, tenendo conto anche dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 33 del 6/10/2022, con riguardo agli edifici unifamiliari e alle unità

immobiliari indipendenti e autonome site in edifici plurifamiliari, il superbonus del 110% spetta:

- sulle spese sostenute entro il 30/6/2022 a prescindere dalla condizione dell'effettuazione dei lavori per almeno di almeno il 30% entro il 30/9/2022;
- anche sulle spese sostenute tra il 1°/7/2022 e il 31/12/2023 per gli interventi con effettuazione dei lavori per almeno di almeno il 30% alla data del 30/9/2022, avviati prima o dopo il 30/6/2022.

Il DL n.104 del 10/8/2023 inoltre, per i titolari di crediti da cessioni o da sconto in fattura non utilizzati per fatti specifici diversi dal decorso dei termini utili per la fruizione dei crediti stessi, introduce dal 1° dicembre del 2023 l'obbligo di inviare una comunicazione all'Agenzia delle entrate entro 30 giorni dalla data in cui si viene a conoscenza del fatto specifico che ha determinato la mancata fruizione del credito, comunicazione redatta con modalità che saranno indicate in uno specifico provvedimento dell'Agenzia delle entrate. Se l'inutilizzabilità del credito risulti riscontrata prima del 1° dicembre di quest'anno, la comunicazione va effettuata entro il 2 gennaio del 2024.

Il mancato o ritardato invio della comunicazione comporta l'applicazione di una sanzione di 100 euro.

Infine con il DL n.104 del 10/8/2023 viene previsto un credito d'imposta alle imprese che effettuano investimenti in progetti di ricerca e di sviluppo nel campo della microelettronica. Il credito può essere certificato con le stesse regole che si applicano al bonus ricerca e innovazione (articolo 23 del decreto Semplificazioni, il n. 73/2022). I criteri di assegnazione e le procedure applicative della nuova agevolazione saranno individuati da un decreto del Ministero delle Imprese e del made in Italy, di concerto con quello dell'Economia e delle finanze.

Publicato in Gazzetta il DL 132 del 29/9/2023 (Decreto proroghe)

Sulla Gazzetta Ufficiale n.228 del 29/9/2023 è stato pubblicato il Decreto Legge n.132 del 29/9/2023 di cui si segnalano le seguenti novità:

- proroga dal 30/9/2023 al 30/11/2023 del termine per effettuare l'assegnazione o la cessione agevolata dei beni ai soci o la trasformazione agevolata in società semplice e il versamento della relativa imposta sostitutiva che potrà quindi essere versata in un'unica soluzione entro il 30/11/2023;
- proroga dal 30/9/2023 al 15/11/2023 del termine per versare l'imposta sostitutiva del 14% dovuta per la determinazione del costo o del valore d'acquisto delle

cripto-attività detenute all'1/1/2023;

- rinvio al 30/11/2024 del termine per adempiere agli obblighi informativi del quadro RS del modello REDDITI 2022 PF relativo al 2021 da parte dei contribuenti in regime forfetario;
- anticipo al 16/11/2023 del termine finale entro cui è possibile compensare i crediti d'imposta a favore delle imprese per il consumo di energia elettrica e gas relativi al primo e secondo trimestre 2023 (**ATTENZIONE: questi crediti possano quindi essere utilizzati in compensazione entro il 16 novembre 2023 anziché entro il 31 dicembre 2023**).

Publicata in Gazzetta la Legge n.111 del 9/8/2023 con la delega per la Riforma fiscale

Sulla Gazzetta Ufficiale n.189 del 14/8/2023 è stata pubblicata la Legge delega per la Riforma fiscale che prevede l'approvazione di diversi decreti legislativi riguardanti le imposte sui redditi, l'IVA, l'Irap, gli adempimenti tributari, l'accertamento, le sanzioni, la normativa doganale, la riscossione e il contenzioso tributario.

In particolare viene prevista l'approvazione entro il 29/8/2025 (24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega) di uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario.

La Legge delega stabilisce i criteri direttivi su cui si baserà la riforma che essenzialmente sono i seguenti:

- recepimento dei principi contenuti nello statuto dei diritti del contribuente;
- riforma del sistema tributario mediante la redazione di Testi unici e di un Codice del diritto tributario;
- graduale riduzione dell'IRPEF con il riordino di aliquo-

te e scaglioni di reddito, di deduzioni, detrazioni e crediti di imposta e la previsione per le imprese in contabilità ordinaria di un'opzione per un'imposta proporzionale con riferimento agli utili non prelevati e l'introduzione per le piccole imprese della possibilità di aderire ad un concordato preventivo biennale;

- riduzione dell'aliquota dell'IRES in caso di investimenti, di assunzione di personale o di partecipazione dei dipendenti agli utili;
- graduale abolizione dell'IRAP, sostituita con l'introduzione di un'addizionale determinata con le medesime regole dell'IRES;
- revisione dell'IVA con la razionalizzazione delle aliquote e della disciplina delle operazioni esenti;
- revisione delle sanzioni amministrative alla luce del principio di proporzionalità.



Scadenze Lavoro

Scadenze del mese di ottobre e novembre 2023

SCADENZE NORMATIVE

31 ottobre	Modello 770/2023: la trasmissione telematica dei Mod. 770/2023 deve essere effettuata, relativi ai dati fiscali delle ritenute operate nell'anno 2022 nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti
31 ottobre	Invio telematico CU/2023: invio delle Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale, redditi esenti) senza l'applicazione di sanzioni, purché entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi ST, SV, SX, SY del modello 770
16 novembre	Autoliquidazione INAIL: termine per il pagamento della quarta rata -coefficiente per il calcolo degli interessi da applicare alla rata: 0,01278986 (Fonti: istruzione operativa n. 346 del 12 gennaio 2023)
30 novembre	Edilizia, versamento Fondo regionale per il comparto artigiano: Il versamento al "Fondo regionale per il comparto edile artigiano dalle associazioni datoriali artigiane e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori di categoria" è dovuto dalle imprese che adottano il CCRL Edilizia FVG del 30.11.2022. La quota annua c/ditta è pari a 8,00€ per ogni lavoratore, sia operaio che impiegato, in forza alla data del 30 novembre di ogni anno, e viene versata alla Cassa Edile della provincia ove ha sede l'impresa per il tramite del M.U.T. (Modello Unico Telematico) relativo al mese di novembre di ogni anno. (Fonti: art. 8 Contratto Collettivo Regionale di Lavoro Edilizia FVG del 30.11.2022, verbale di accordo per la costituzione del Fondo regionale per il comparto edile artigiano del 12 maggio 2014)
Fino a novembre	Conguaglio da 730: a seguito dell'introduzione di un nuovo calendario per l'assistenza fiscale esteso fino al 30 settembre, il sostituto d'imposta è tenuto ad effettuare il conguaglio delle imposte da assistenza fiscale con un termine mobile , e non più fisso con la retribuzione di competenza del mese di luglio, bensì "sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione". (Fonti: Legge Bilancio 2020 n.160/2020 – DL 9/2020)



CCNL Trasporto Merci Logistica e Spedizione Accordo dd 18 maggio 2021

AUMENTO RETRIBUTIVO – TERZA TRANCHE

L'accordo ha previsto un aumento economico a regime di 90,00 euro per il livello 3° Super per il personale non viaggiante e per il livello B3 per il personale viaggiante, con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali, con

erogazione in 4 tranches:

- 15,00 euro a partire dal 1° ottobre 2021
- 25,00 euro a partire dal 1° ottobre 2022
- 20,00 euro a partire dal 1° ottobre 2023
- 30,00 euro a partire dal 1° marzo 2024.

PERSONALE NON VIAGGIANTE

Livello	Retribuzione sino settembre 2023	Incremento da 1/10/2023	Nuova retribuzione da ottobre 2023	descrizione
Quadri	2.297,87	25,61	2.323,48	Personale non viaggiante
1°	2.157,98	24,09	2.182,07	Personale non viaggiante
2°	1.982,46	22,12	2.004,58	Personale non viaggiante
3° S	1.790,37	20,00	1.810,37	Personale non viaggiante
3°	1.790,93	19,39	1.761,69	Personale non viaggiante
4°	1.657,21	18,48	1.675,69	Personale non viaggiante
4° J	1.613,99	18,03	1.632,02	Personale non viaggiante
5°	1.580,12	17,58	1.597,70	Personale non viaggiante
6°	1.476,76	16,52	1.493,28	Personale non viaggiante
6° J	1.358,47	15,15	1.373,62	Personale non viaggiante

PERSONALE VIAGGIANTE

Livello	Retribuzione sino settembre 2023	Incremento da 1/10/2023	Nuova retribuzione da ottobre 2023	descrizione
C3	1.790,93	20,08	1.811,01	Personale viaggiante (ex 3S)
B3	1.790,37	20,00	1.810,37	Personale viaggiante (ex 3S)
A3	1.789,81	19,92	1.809,73	Personale viaggiante (ex 3S)
F2	1.742,89	19,47	1.762,36	Personale viaggiante (ex 3)
E2	1.742,33	19,40	1.761,73	Personale viaggiante (ex 3)
D2	1.741,77	19,32	1.761,09	Personale viaggiante (ex 3)
H1	1.688,36	18,72	1.707,08	Personale viaggiante (ex 4)
G1	1.681,58	18,65	1.700,23	Personale viaggiante (ex 4)
I rider	1.480,77	16,54	1.497,31	Riders da 1 a 6 mesi
I rider	1.561,51	17,44	1.578,95	Riders oltre 6 mesi
L rider	1.480,77	16,54	1.497,31	Riders da 1 a 6 mesi
L rider	1.561,51	17,44	1.578,95	Riders da 7 a 15 mesi
L rider	1.601,92	17,89	1.619,81	Riders over 15 mesi





CCNL Logistica, Trasporti, Spedizioni Le novità della "Sezione Artigiana"

In data 12 luglio 2023 è stata sottoscritta la stesura definitiva del CCNL Logistica, Trasporti, Spedizioni.

All'interno dell'intesa viene salvaguardata la **Sezione Artigiana del CCNL** con i riferimenti alla Bilateralità e Assistenza Sanitaria Integrativa propri delle relazioni sindacali dell'Artigianato che continuerà ad applicarsi – come previsto dall'intesa - *"a tutte le imprese artigiane e alle imprese associate alle Organizzazioni datoriali firmatarie la presente sezione"*.

L'unica novità rispetto alla precedente versione del testo della Sezione Artigiana è una clausola che sospende gli effetti dell'art. 5 sul c.d. "Salario d'ingresso", **per il periodo che va dal 1° agosto 2023 al 31 marzo 2024, data di scadenza del CCNL.**

Pertanto, e solamente in questo periodo temporale, non sarà possibile assumere lavoratori applicando la normativa specifica dell'art. 5 che, si ricorda, prevede, per i lavoratori che abbiano più di 29 anni di età, l'assunzione a tempo indeterminato con una retribuzione, nei primi 5 anni di rapporto, calcolata applicando le seguenti percentuali riferite al livello di inquadramento: 85% al 1° anno; 90% al 2° e 3° anno; e 95% al 4° e 5° anno. **Restano salvi gli effetti** sui rapporti di lavoro in essere e instaurati precedentemente al 1° agosto 2023, fino alla loro naturale scadenza. L'art. 5 sul cd. "Salario d'ingresso" tornerà ad esplicare i suoi pieni effetti a partire dal 1° aprile 2024.

(Fonti: Circolare Confartigianato Imprese del 13 luglio 2023 prot. 894)

CCNL Edilizia artigianato Siglate le "code contrattuali"

Con verbale di accordo di data 5 settembre 2023, in attuazione degli accordi di rinnovo del 4 maggio 2022, le Parti firmatarie Confartigianato, CNA, Casartigiani, CGIL, CISL e UIL hanno convenuto l'aggiornamento di alcuni istituti contrattuali.

In particolare la revisione ha interessato la "sfera di applicazione contrattuale", la "classificazione dei lavoratori" e "l'Allegato D sull'apprendistato professionalizzante".

Con riferimento alla parte relativa alla "sfera di applicazione contrattuale" ha rimodulato le aree di copertura contrattuale, definendo le varie attività (progettazione, costruzione, demolizione ecc ...) al fine di una più semplice individuazione degli ambiti di impresa. Con questa schematizzazione, è stata circoscritta la parte "restauro" e,

anche al fine di risolvere l'annosa questione interpretativa sul campo di applicazione, si è ridefinita la nota a verbale conclusiva.

Altro importante intervento è l'inserimento, nella disciplina generale del campo applicativo, con ampliamento dell'applicazione contrattuale alle imprese fino a 250 dipendenti, così come indicato nella Raccomandazione 6 maggio 2003 della Commissione Europea relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese.

La revisione della classificazione dei lavoratori ha inserito nuove figure (es. installatori cappotti termici, edilizia acrobatica ecc...) eliminando quelle non più utilizzate (es. cuoco) e modificando l'inquadramento di alcune specifiche figure (es. rocciatore per pulitura, monatggio e perforazioni dal 2° al 3° livello, minatore e fochino dal 3° al 4° livello).

In ordine all'Allegato D in materia di apprendistato professionalizzante si introduce un nuovo percorso formativo denominato "Apprendistato professionalizzante specialistico". Tale innovazione si inserisce nel nuovo processo di qualificazione dell'impresa artigiana edile, di cui il Mastro Formatore Artigiano (MfA) ne è il punto cardine.

La nuova regolamentazione dell'apprendistato professionalizzante, che si applica ai rapporti sottoscritti a partire dal 1° ottobre 2023, prevede anche l'inserimento e l'aggiornamento delle lavorazioni previste nei vari gruppi, la variazione delle percentuali progressive del 2° e del 4° gruppo per renderle coerenti con le altre progressioni.

L'entrata in vigore dei nuovi articoli che integrano il contratto del 4 maggio 2022, decorrono dalla data di sottoscrizione (eccetto apprendistato) ma gli effetti sui dipendenti già in forza a tale data lo saranno a partire dal 1° gennaio 2024.

(Fonti: Verbale di Accordo 5 settembre 2023 – CCNL Edilizia Aziende Artigiane)





Sono aperte le iscrizioni a SanArti per titolari, soci e collaboratori (novità)

Da quest'anno titolari, soci e collaboratori possono iscriversi in ogni momento e versare la quota dovuta in piccoli importi mensili tramite addebito automatico ricorrente su carta di credito.

CHI PUÒ ISCRIVERSI:

- Titolari, soci e collaboratori
- Coniugi degli iscritti risultanti o meno nello stato di famiglia
- Convivente more uxorio risultante nello stato di famiglia
- Figli.

QUANTO SI VERSA

- Titolari soci e collaboratori 25 euro al mese
 - Familiari fino a 18 anni 10 euro al mese
 - Familiari dai 18 anni compiuti ai 75 anni 15 euro al mese.
- È obbligatorio iscrivere l'intero nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia in riferimento a questi componenti:

coniuge o convivente more uxorio, figli fino a 18 anni compiuti. Non è obbligatorio iscrivere i familiari già coperti da altro Fondo/Ente di assistenza sanitaria integrativa, Cassa o Assicurazione. E' possibile iscrivere i figli fino ai 26 anni compiuti. Le prestazioni decorrono superati 3 mesi di carenza iniziale. Con il perfezionamento dell'iscrizione entro il 10° giorno del mese il primo di carenza è quello successivo. Con il perfezionamento dell'iscrizione oltre il 10° giorno, il primo mese di carenza è quello dopo il successivo. Ad esempio versando la quota:

- dal 1° giugno al 10 giugno 2023, la copertura parte da ottobre 2023
- dall'11 giugno al 30 giugno 2023, la copertura parte da novembre 2023.

Fonti: sito www.sanarti.it

Welfare bilaterale artigiano FVG

Dal 13 settembre 2023 è possibile inviare le domande di contributo per studi scolastici per l'anno 2023/2024 - Aggiornamento regolamento

Dal 13 settembre p.v. (data di inizio delle lezioni secondo il calendario scolastico regionale) sarà possibile presentare in forma cartacea e corredate dalla relativa documentazione, le domande di Contributo per Studi Scolastici relative all'anno scolastico 2023/2024. La domanda deve essere presentata, a partire dalla data di cui sopra, esclusivamente online accedendo alla sezione "Welfare Bilaterale Artigiano" del sito www.ebiart.it. Alla domanda si dovrà allegare la seguente documentazione:

- copia della certificazione attestante l'iscrizione per l'anno scolastico in corso rilasciata dalla segreteria dell'Istituto ad anno scolastico iniziato (non si accettano auto-

certificazioni);

- autocertificazione dello stato di famiglia e del carico familiare (utilizzando il modello
- pubblicato sul sito di EBIART);
- copia documento di identità del richiedente
- copia dell'ultima busta paga (per i soli lavoratori dipendenti).

La domanda può essere presentata a far data dall'inizio delle lezioni (13 settembre 2023, così come da «Calendario scolastico regionale»). Con accredito su IBAN dell'impresa datrice di lavoro.

(Fonti: sito Ebiart FVG www.ebiart.it)

Settore Edilizia e Lapidario Decreto eccezionali situazioni climatiche dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2023 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 98 del 28 luglio 2023 – cd "Decreto Emergenza climatica", il quale reca misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica.

Il provvedimento interviene con particolari disposizioni per i lavoratori del settore edile, lapideo e delle escavazioni, nonché per il settore agricolo.

Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effet-

tuate nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, le disposizioni dell'articolo 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese di cui all'articolo 10, lettere m), n), e o), del medesimo decreto.

Ciò significa che per i seguenti datori di lavoro del settore edile, lapideo e delle escavazioni:

- industriali e artigiane dell'edilizia e affini
- imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo



- imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture ed organizzazione distinte dalla attività di escavazione

Per le sospensioni o riduzioni di attività effettuate dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 per Eventi Oggettivamente Non Evitabili (EONE) non trova applicazione:

- Il limite di 52 settimane consecutive di ripresa attività la-

vorativa (qualora la stessa abbia esaurito per raggiunto limite le 52 settimane di integrazione salariale)

- Il limite di durata di 52 settimane nel biennio mobile
- Per i trattamenti di eccezionali situazioni climatiche non è dovuto, inoltre, alcun contributo addizionale (per gli eventi EONE è già di prassi non dovuto).

(Fonti: DL n. 98 del 28 luglio 2023 – “Decreto Emergenza climatica” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2023)

Aziende artigiane estrazione materiale lapideo

Prestazioni per eventi climatici dal 01/07/2023 al 31/12/2023 - “Ondate di calore che hanno colpito e stanno colpendo il nostro paese”

In considerazione delle grandi ondate di calore che hanno colpito e stanno colpendo il nostro paese, il Decreto Legge 98 del 28/07/2023 ha previsto una specifica prestazione **anche per le aziende artigiane di estrazione di materiale lapideo**. Pertanto, in analogia con le previsioni del citato Decreto, a partire dal giorno 02/08/2023, utilizzando un apposito flag all'interno della domanda, potranno richiedere la prestazione AIS per eventi climatici, senza che l'utilizzo della stessa vada ad erodere il contatore delle giornate disponibili (130) previste dalla tipologia di prestazione in questione.

È possibile utilizzare il medesimo flag anche per le domande già presentate per gli eventi verificatisi a partire dal 1° luglio 2023 (dettaglio domanda - sezione accordo sindacale).

AUTODICHIARAZIONE SINAWEB

Con riferimento al Decreto Legge n° 98 del 28/07/2023, l'azienda artigiana dichiara di rientrare nella categoria di estrazione di materiale lapideo, pertanto i periodi utilizzati non andranno ad erodere il contatore delle giornate disponibili previste dalla tipologia di domanda AIS.

Sempre in materia di “ondate di calore”, si ricorda che in generale **tutte le imprese artigiane** in relazione alle alte temperature registrate nel Paese e alle comunicazioni

dell'INPS e dell'INL vi è la possibilità di fruire di prestazioni di sostegno al reddito allorché si verificassero temperature superiori ai 35° centigradi.

La causale “EVENTI CLIMATICI” è invocabile dall'azienda anche in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a causa delle temperature elevate.

Tali giornate (ad eccezione delle aziende artigiane di estrazione di materiale lapideo di cui sopra) incidono nel contatore generale a disposizione nell'ambito del biennio per AIS che è pari a 130 giornate.

Al riguardo, facciamo riferimento alle istruzioni fornite nella circolare Inps n. 139/2016 e nel messaggio Hermes Inps n. 1856/2017 le quali precisano che sono considerate “elevate”, le temperature superiori ai 35° centigradi.

Tuttavia, anche temperature inferiori al predetto valore possono essere considerate idonee ai fini del riconoscimento dell'integrazione salariale, atteso che la valutazione sull'integrabilità della causale in questione deve essere fatta con riferimento non solo alle temperature registrate dai bollettini meteo ma anche a quelle “percepite”, che notoriamente sono più elevate rispetto a quelle reali, tenuto conto della particolare tipologia di lavorazione in atto.

Si precisa inoltre che l'azienda, nella domanda di Assegno Ordinario, deve indicare il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, mentre non è tenuta a produrre dichiarazioni – di Arpal o di qualsiasi altro organismo certificato – che attestino l'entità della temperatura, né a produrre i bollettini meteo.

Si fa presente, infine, che, indipendentemente dalle temperature rilevate nei bollettini, FSBA riconosce la cassa integrazione ordinaria in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell'azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovute a temperature eccessive.



Settore di appartenenza	Causale	Incidenza sul contatore AIS
Estrazione materiale Lapideo	Causale “eventi climatici”	NO
Tutti gli altri settori artigiani	Causale “eventi climatici”	SI

(Fonti: portale FSBA www.fsba.it)



Fringe Benefit fino a 3000 euro

La circolare dell'Agenzia delle Entrate (limite di esenzione anche per chi ha un solo figlio ed estensione ai redditi assimilati)

L'Agenzia delle Entrate con propria circolare n. 23/E del 1° agosto 2023 ha fornito propri chiarimenti interpretativi in ordine all'art. 40 del decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48 convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023 n. 85 - in materia di Welfare aziendale, circa le modalità applicative del nuovo limite di 3.000 euro per i fringe benefit.

La circolare chiarisce che il beneficio spetta sia ai titolari di redditi di lavoro dipendente che di redditi assimilati a quello di lavoro dipendente. La misura agevolativa spetta in misura intera, pertanto senza riproporzionamento, a ogni genitore, anche in presenza di un solo figlio, un tanto a condizione che il lavoratore, rilasci l'obbligatoria dichiarazione di spettanza, indicando il codice fiscale dell'unico figlio o dei figli fiscalmente a carico. Vediamo quali sono i requisiti oggettivi, soggettivi e le modalità operative.

Premesso che l'art. 51 comma 3 terzo periodo del TUIR prevede che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore se il valore complessivo degli stessi non supera nel periodo di imposta l'importo di euro 258,23. Il superamento di tale soglia determina la tassazione a regime ordinario e l'assoggettamento contributivo dell'intero importo e non solo della parte eccedente.

In deroga a quanto sopra e per il solo periodo di imposta 2023 ed esclusivamente per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico è previsto l'innalzamento a 3.000 euro del limite di esenzione dei fringe benefits previsti dall'art. 51 comma 3 terzo periodo del TUIR.

Nell'agevolazione in parola vi rientrano anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, potranno riguardare utenze intestate anche al coniuge o ai familiari di cui all'art. 12 del TUIR.

L'Agenzia delle Entrate specifica che nell'ipotesi di erogazione di premi di risultato in beni e servizi, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore, nonché le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, nel limite di 3.000 euro non concorrono non solo alla formazione del reddito da lavoro dipendente assoggettato a imposta ordinaria ma neanche al raggiungimento del limite di reddito ammesso a imposta sostitutiva IRPEF ed alle addizionali comunali e regionali previste per i premi di risultato. Va ricordato che i premi di risultato detassabili sino a 3.000 euro annui possono essere oggetto di detassazione e decontribuzione per il lavoratore solo qualora l'opzione della conversione in beni e servizi di welfare sia da lui effettuata e che tale opzione sia prevista dai contratti collettivi aziendali o territoriali.

L'Agenzia delle Entrate evidenzia che, al fine di evitare che il lavoratore fruisca più volte dello stesso beneficio in relazione alle medesime spese, le eventuali utenze pagate nel 2023 che si riferiscono a consumi di competenza del 2022 – già oggetto di rimborso o per i quali siano già state erogate somme dal datore di lavoro – non possono essere considerate ai fini dell'agevolazione per l'anno 2023.

In analogia a quanto previsto nel 2022 viene confermato che il beneficio spetta sia ai titolari di reddito di lavoro dipendente che di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente come i co.co.co.

Il beneficio può essere erogato anche **ad personam** pertanto senza rispettare il criterio della generalità dei dipendenti o categorie omogenee caratterizzanti il welfare aziendale.

Circa i figli, l'Agenzia delle Entrate, ricorda che:

- L'art. 12 co. 2 del TUIR stabilisce che sono fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili, elevato a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni
- La condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al 31 dicembre di ogni anno, pertanto l'agevolazione essendo prevista per il solo 2023 tale verifica va fatta alla data del 31 dicembre 2023.

L'Agenzia delle Entrate specifica che l'agevolazione:

- Spetta in misura intera (3.000 euro) per ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un solo figlio, purchè lo stesso sia a carico di entrambi (il beneficio non si riduce se il figlio è a carico al 50%). I due genitori lavoratori potranno teoricamente usufruire di un limite complessivo di 6.000 euro quindi.
- Spetta anche nel caso in cui il contribuente non possa beneficiare della detrazione per figli fiscalmente a carico di cui all'art. 12 del TUIR poiché gli stessi percepisce l'Assegno Unico e Universale (AUU)
- Qualora i genitori si accordino, ad esempio, per attribuire l'intera detrazione per i figli fiscalmente a carico a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato, l'agevolazione spetta comunque a entrambi, in quanto il figlio è considerato fiscalmente a carico sia dell'uno che dell'altro genitore, in quanto la norma fa riferimento al fatto che i figli debbano trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 12 comma 2 del TUIR e non che il genitore fruisca della relativa detrazione.

Per i lavoratori senza figli a carico

Per essi continuerà a trovare applicazione il regime ordinario di esenzione previsto dall'art. 51 comma 3 del TUIR



ovvero 258,23 euro e che in tale soglia non potranno rientrare i rimborsi e le somme erogate per il pagamento delle bollette di luce, acqua e gas, in quanto saranno considerate quale reddito totalmente imponibile.

- All'ammontare complessivo dei fringe benefit si deve tener conto anche di quelli erogati già dall'inizio dell'anno di imposta 2023 (compresi eventuali benefit erogati da altri datori di lavoro)
- l'applicazione della misura agevolativa è subordinata alla dichiarazione di spettanza da parte del lavoratore dipendente di averne diritto, indicando il codice fiscale dell'unico figlio o dei figli fiscalmente a carico
- qualora manchi la dichiarazione del lavoratore dipendente l'agevolazione non è applicabile
- è onere del datore di lavoro conservare la documentazione ai fini dell'eventuale controllo da parte degli organi competenti
- qualora dovesse venire meno il presupposto del figlio a carico, i lavoratori sono tenuti a darne notizia al sostituto di imposta, in tal caso il datore di lavoro procederà con il recupero del beneficio non spettante nei periodi

di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, in caso di cessazione dello stesso nel corso del 2023.

- In ordine alla comunicazione da rendere alle rappresentanze sindacali, l'Agenzia delle Entrate, specifica che in presenza della stessa il beneficio può essere riconosciuto anche prima che si provveda alla suddetta informativa, a condizione che la stessa avvenga entro la chiusura del medesimo periodo di imposta.
- In analogia con l'anno 2022, anche per l'anno 2023, l'erogazione del buono benzina rappresenta un'agevolazione ulteriore ed autonoma, pertanto sarà possibile erogare uno o più buoni benzina del valore complessivo di 200 euro ai sensi del DL n. 5/2023 (convertito con modifiche nella L. n. 23/2023) ed erogare altri beni e servizi fino ad euro 3.000 nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale (fermo restando il rispetto del requisito dei figli fiscalmente a carico).

SCHEMA DI SINTESI E RAPPORTO CON EVENTUALE BONUS CARBURANTE DI CUI AL DL N. 5/2023

Soggetto	Soglia di esenzione	Buono carburante ex DL n. 5/2023	Massimo vantaggio fiscale
<p>Titolare di reddito di lavoro dipendente e titolari di reddito assimilato</p> <p>senza figli fiscalmente a carico (*)</p>	<p>258,23 euro (**)(***)</p> <p>unicamente sotto forma di beni e servizi (no rimborso/erogazione per il pagamento delle utenze domestiche)</p>	<p>200 euro</p> <p>(solo per lavoratori dipendenti)</p>	<p>lavoratori dipendenti: 458,23 euro di cui 258,23 esenti IRPEF/INPS e 200 euro esenti IRPEF ma soggetti INPS</p> <hr/> <p>Titolari di reddito assimilato: 258,23 euro tutti esenti IRPEF/INPS (in quanto non hanno diritto al buono ex DL 5/2023)</p>
<p>Titolare di reddito di lavoro dipendente e titolari di reddito assimilato</p> <p>con figli fiscalmente a carico (*)</p>	<p>3.000,00 euro (**)(***)</p> <p>con estensione anche alle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche.</p>	<p>200 euro</p> <p>(solo per lavoratori dipendenti)</p>	<p>Lavoratori dipendenti: 3.200 euro di cui 3.000 euro esenti IRPEF/INPS e 200 euro esenti IRPEF ma soggetti INPS</p> <hr/> <p>Titolari di reddito assimilato: 3.000 euro tutti esenti IRPEF/INPS (in quanto non hanno diritto al buono ex DL 5/2023)</p>

(*) *figli fiscalmente a carico: sono quelli di età non superiore a 24 anni e con reddito complessivo annuo non eccedente euro 4.000 oppure se di età superiore a 24 anni e con reddito complessivo annuo non superiore 2.840,51 euro.*

(**) *al raggiungimento della soglia concorrono tutti i fringe benefits erogati nell'anno a vario titolo al lavoratore dipendente, compresi quelli eventualmente erogati da altri datori di lavoro. Al superamento della soglia tutti i beni e servizi, comprese le somme erogate/rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche diviene interamente soggetto a contribuzione e irpef.*

(***) *le somme e i valori si considerano percepiti nel periodo d'imposta se corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d'imposta successivo a quello a cui si riferiscono (c.d. principio di cassa allargato).*

L'Agenzia delle Entrate informa che per quanto compatibili, trovano applicazione i chiarimenti forniti con la circolare n. 35/E del 2022.



Lavoro a termine - Gestione proroghe e rinnovi post Decreto Lavoro

L'art. 24 del D.L. 48/2023 modifica l'art. 19 del D.Lgs. 81/2015 riguardo alla disciplina dei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato. La revisione concerne i presupposti di ammissibilità - cosiddette causali - di una durata dei contratti superiore a 12 mesi - e in ogni caso non superiore a 24 mesi.

Sinora in caso di "rinnovo" del contratto a termine era sempre necessario indicare una causale giustificativa, indipendentemente dalla durata complessiva dei rapporti a termine intercorrenti tra le parti, mentre nel caso di "proroga" di un contratto la causale era necessaria solamente al superamento dei 12 mesi complessivi di durata.

In sede di conversione del Decreto Lavoro è stato escluso l'obbligo dell'indicazione delle causali giustificative l'apposizione del termine anche nel caso di rinnovi dei contratti a tempo determinato, qualora la durata complessiva del rapporto sia inferiore a 12 mesi.

Il comma 01 dell'art. 21 del D.Lgs n. 81/2025 ora dispone che: *«Il contratto può essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. In caso di violazione di quanto disposto dal primo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. I contratti per attività stagionali, (...), possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.»*

In virtù di tale modifica, nel caso di rinnovo tra le parti di un contratto a tempo determinato non eccedente la durata complessiva di 12 mesi, non risulta più necessaria l'indicazione di una causale giustificativa l'apposizione del termine, che diviene obbligatoria soltanto qualora la durata dei rapporti a termine sia superiore a 12 mesi.

Oltre alla non necessaria apposizione di alcuna condizione nell'ipotesi di rinnovo del contratto a termine nei primi 12 mesi, viene stabilito un azzeramento del periodo acausale, in quanto ai fini del computo dei 12 mesi per i quali la norma non prevede l'indicazione delle causali (quindi i primi 12 mesi di rapporto acausale), si dovranno tenere in considerazione solamente i contratti stipulati a decorrere dal 5 maggio 2023, data di entrata in vigore del Decreto Lavoro.

Eventuali contratti stipulati prima della suddetta data, ancorché fra le medesime parti, sono neutralizzati ai fini del computo dei 12 mesi e quindi il datore lavoro e il lavoratore potranno stipulare un nuovo contratto acausale anche se in precedenza avevano stipulato un contratto a termine con causali ovvero anche se la durata complessiva, considerando i periodi di rapporto antecedenti il 5 maggio 2023, sia superiore a 12 mesi.

Si precisa, altresì, che la «clausola di salvaguardia» non incide sulla durata massima complessiva dei rapporti a termine, che rimane confermata in 24 mesi (salvo la diversa durata prevista dalla contrattazione collettiva o l'ipotesi di ricorrere al contratto in deroga assistita).

Pertanto, nell'applicazione di tale semplificazione occorre tenere comunque in considerazione la durata massima dei rapporti a termine stipulabili tra le stesse parti.



COME È CAMBIATO L'ARTICOLO 19 COMMA 1 DEL D.LGS. 81/2015:

Art. 19, c.1, D.Lgs. 81/2015 (testo precedente)

1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
 - b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria;
 - b-bis) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all'articolo 51.

Art. 19, c.1, D.Lgs. 81/2015 (testo in vigore dal 5.5.2023)

1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51;
 - b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
 - b-bis) in sostituzione di altri lavoratori.



COME È CAMBIATO L'ARTICOLO 19 COMMA 4 DEL D.LGS. 81/2015:

Art. 19, c.4, D.Lgs. 81/2015 (testo precedente)

4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato; in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi.

Art. 19, c.4, D.L.gs. 81/2015 (testo in vigore dal 4.7.2023)

4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato; in caso di proroga e di rinnovo dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi.

PROROGHE E RINNOVI

Si ricorda che: **proroga**: si ha quando le parti, prima che scada il termine del contratto di lavoro in essere, differiscono la scadenza, mantenendo invariato il contenuto (max 4); **rinnovo**: si ha quando le parti, dopo che il contratto a termine tra loro stipulato è scaduto, decidono di sottoscriverne un altro avente il medesimo contenuto.

Ora, la disciplina dei rinnovi viene equiparata a quella delle proroghe. Quindi, anche per i rinnovi vale la soglia temporale dei 12 mesi: la causale serve solo quando la sommatoria dei rapporti determina il superamento del citato limite di durata complessiva (12 mesi). Ai fini del computo dei 12 mesi che determinano l'obbligo delle causali, devono essere considerati i soli contratti stipulati a decorrere dal 5 maggio u.s. (data di entrata in vigore del D.L. 48/2023).

In pratica, sia per le proroghe sia per i rinnovi, nel computo dei 12 mesi non si tiene conto del periodo temporale (del rapporto) previsto dai contratti stipulati prima del 5 maggio 2023. L'esclusione dal computo concerne anche il periodo successivo a tale data, sempre che il contratto sia stato stipulato prima della medesima.

Le modifiche alla norma escludono anche per i rinnovi - in termini identici a quanto già previsto per le proroghe - l'esigenza delle causali (nonché la correlata prescrizione dell'indicazione delle stesse causali nell'atto scritto di rinnovo o proroga), qualora la durata complessiva del rapporto non superi i dodici mesi; a tali fini, sia per le proroghe sia per i rinnovi, nel computo dei dodici mesi non si tiene conto del periodo temporale (del rapporto) previsto dai contratti stipulati prima del 5 maggio 2023.

NB: si ricorda che rimane ferma la durata massima di 24 mesi (o diversa durata contrattuale), così come il numero delle proroghe (max 4)

COME È CAMBIATO L'ARTICOLO 21 COMMA 1 DEL D.LGS. 81/2015:

Art. 21, c.01, D.Lgs. 81/2015 (testo precedente)

01. Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. In caso di violazione di quanto disposto dal primo e dal secondo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2 del presente articolo, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.

Art. 21, c.01, D.L.gs. 81/2015 (testo in vigore dal 4.7.2023)

01. Il contratto può essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. In caso di violazione di quanto disposto dal primo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2 del presente articolo, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.

Pertanto è possibile rinnovare il contratto per 12 mesi, nel rispetto della durata complessiva di 24 mesi (o termine superiore se previsto dalla contrattazione collettiva): sia nel caso in cui sia stato stipulato un contratto a termine, iniziato e terminato prima del 5 maggio 2023; sia nel caso in cui sia stato stipulato un contratto a termine, iniziato prima del 5 maggio 2023 e terminato dopo tale data. In sostanza i periodi sono neutri ai fini della possibilità di prorogare o rinnovare il contratto a termine fino ad un massimo di 12 mesi senza causale.

N.B. I contratti prorogati e/o rinnovati durante la validità del D. L. 48/2023 (5/5 – 3/7/2023) computano ai fini del raggiungimento dei 12 mesi del contratto a termine acausale.



Decreto Proroghe – Lavoro agile al 31 dicembre 2023 per i lavoratori cd “super fragili”

Con il Decreto-legge n. 132 del 29 settembre 2023 è stata stabilita la proroga al 31 dicembre 2023 per i lavoratori dipendenti (pubblici e privati) cosiddetti lavoratori “super fragili”, ovvero affetti da patologie e condizioni individuate dal Decreto del Ministero della Salute 4 febbraio 2022 e certificate dal medico del lavoratore.

Si ricorda che per tali lavoratori, il datore di lavoro è tenuto ad assicurare lo svolgimento della prestazione in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione

compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, così come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione.

Per tale categoria di lavoratori non è richiesto l’obbligo di stipula dell’accordo individuale di attivazione di lavoro agile. Si ricorda che il diritto al lavoro agile spetta oltre ai cd lavoratori “super fragili” anche ai lavoratori fragili esposti al rischio Covid-19 ed ai genitori di figli under 14 anni.

Tipologia	Descrizione
Diritto al lavoro agile per lavoratori genitori , per il solo settore privato, di figli under 14	A condizione che la modalità agile sia compatibile con la natura della prestazione e che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cassazione dell’attività lavorativa e che non vi sia genitore non lavoratore
per i lavoratori fragili più esposti a rischio di contagio Covid	<ul style="list-style-type: none"> per età, condizioni di rischio da immunodepressione, patologie oncologiche, terapie salvavita, comorbilità comportanti situazioni di maggiore rischio) accertamento del medico competente e che la modalità agile sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa
Diritto al lavoro agile per lavoratori fragili (super fragili), pubblici e privati, che rientrano tra le condizioni di fragilità ex decreto del Ministero della Salute 04/02/2022	la condizione di fragilità deve essere attestata dal medico di medicina generale del lavoratore
<ul style="list-style-type: none"> - fino al 31 dicembre 2023 - non è obbligatorio l’accordo individuale 	

Datore di lavoro	Dati da comunicare
Lavoratore	<ul style="list-style-type: none"> Codice fiscale Nome e cognome Data di nascita Comune o stato estero per stranieri
Rapporto di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> Data di inizio Tipologia PAT Voce tariffa INAIL

La comunicazione di attivazione del lavoro agile deve essere inviata entro i 5 giorni successivi dall’inizio della prestazione in modalità agile o dall’ultimo giorno comunicato prima dell’estensione del periodo per le comunicazioni di proroga (20 giorni per il settore pubblico e le agenzie di somministrazione).

(Fonti: Decreto-legge n. 132 del 29 settembre 2023)

Minimali e massimali di rendita INAIL

In data 17 agosto 2023, sono stati pubblicati sul sito del Ministero del Lavoro i Decreti 21 giugno 2023 di rivalutazione dei minimali e massimali di rendita INAIL.

A decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del calcolo delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore industria,

- il nuovo minimale è fissato a euro 19.221,30;
- il nuovo massimale è fissato a euro 35.696,70.

La retribuzione convenzionale annua nel settore agricolo, a decorrere dal 1° luglio 2023, è stabilita in euro 29.010,95.

(Fonti: Ministero del Lavoro, DM 21 giugno 2023 - Settore industria e DM 21 giugno 2023 - Settore agricoltura)



INAIL – pubblicato il nuovo modello OT23 per la riduzione del tasso medio di tariffa

L'INAIL, con la Nota n. 8349 del 3 agosto 2023, comunica che nel portale dell'Istituto è disponibile il nuovo modello di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione (mod. OT23) per l'anno 2024, in relazione agli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro adottati dalle aziende nel corso del 2023. Poi, con nota n. 9458 del 18 settembre 2023, l'Istituto ha comunicato la rettifica del precedente modello comunicandone la sostituzione allegando il nuovo modello. È inoltre disponibile la relativa guida alla compilazione. Le aziende con dipendenti che hanno effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei

luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia, possono chiedere una riduzione del premio assicurativo INAIL presentando l'apposita istanza telematica di riduzione del tasso medio di tariffa – modello OT23 – entro il 28 febbraio (il 29 febbraio se bisestile) dell'anno successivo quello di effettuazione degli interventi. La domanda può essere presentata a prescindere dall'anzianità dell'attività (minore, uguale o maggiore di un biennio) assicurata nella posizione assicurativa territoriale (PAT), a patto che gli interventi migliorativi siano stati realizzati nell'anno precedente quello di presentazione della domanda.

(Fonti: INAIL, note n. 8349 del 3 agosto 2023 e n. 9458 del 18 settembre 2023)

Programmazione dei flussi di ingresso triennio 2023-2025

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2023 il DPCM del 27 settembre 2023 riguardante la programmazione dei flussi di ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025.

I flussi di ingresso consentono l'ingresso di lavoratori stranieri per motivi di **lavoro subordinato stagionale, non stagionale e di lavoro autonomo**.

LE NOVITÀ IN SINTESI

È stata superata la programmazione annuale in favore di una determinazione triennale delle quote di ingresso, con ampliamento delle stesse, fissate per il triennio in 452.000 unità, con individuazione di specifici settori nell'ambito dei quali è possibile l'ingresso per lavoro subordinato non stagionale.

LE QUOTE

Le quote massime di ingresso di lavoratori stranieri da ammettere per lavoro subordinato, anche stagionale e per lavoro autonomo sono complessivamente 136.000 per l'anno 2023, 151.000 per il 2024 e 165.000 per il 2025, così ripartite:

	2023	2024	2025
Lavoro subordinato	52.770	61.250	70.720
Lavoro autonomo	680	700	730
Lavoro stagionale			
(settore agricolo e turistico/alberghiero)	82.550	89.050	93.550
Quote di ingresso complessive	136.000	151.000	165.000



LAVORO SUBORDINATO NON STAGIONALE E LAVORO AUTONOMO (ART. 6)

I settori nei quali possono essere ammessi sul territorio nazionale i lavoratori subordinati non stagionali ed autonomi sono i seguenti:

- Autotrasporto merci per conto terzi
- Edilizia
- Settore turistico e alberghiero
- Meccanica
- Telecomunicazioni
- Settore alimentare
- Cantieristica navale
- Trasporto passeggeri con autobus
- Pesca
- Acconciatori, elettricisti ed idraulici
- Assistenza familiare e socio-sanitaria

Ripartizione delle quote per lavoro subordinato non stagionale ed autonomo:



Lavoro subordinato	2023	2024	2025
Cittadini di Stati che promuovono campagne mediatiche contro traffici migratori irregolari (art. 6 co. 2)	1.900	2.380	2.850
Cittadini di Paesi con accordi vigenti in materia migratoria (art. 6 co. 3 lett. a)	25.000	25.000	25.000
Cittadini di altri Paesi con futuri accordi in materia migratoria (art. 6 co. 3 lett. b)	12.000	20.000	28.000
Lavoratori di origine italiana residenti in Venezuela (art. 6 co. 4 lett. a)	90	90	90
Apolidi e rifugiati (art. 6 co. 4 lett. b)	180	180	180
Lavoratori nel settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria (art. 6 co. 4 lett. c)	9.500	9.500	9.500
Conversione di permesso da stagionale a subordinato (art. 6 co. 5 lett. a)	4.000	4.000	5.000
Conversione di permesso da permesso UE emesso da altro Stato membro a subordinato (art. 6 co. 5 lett. b)	100	100	100
TOTALE	52.770	61.250	70.720

Lavoro autonomo			
Cittadini di Stati che promuovono campagne mediatiche contro traffici migratori irregolari (art. 6 co. 2)	100	120	150
Lavoratori di origine italiana residenti in Venezuela (art. 6 co. 4 lett. a)	10	10	10
Apolidi e rifugiati (art. 6 co. 4 lett. b)	20	20	20
Cittadini appartenenti a specifiche categorie (art. 6 co. 7)	500	500	500
Conversione di altri permessi di soggiorno (art. 6 co. 6)	50	50	50
TOTALE	680	700	730

LAVORO STAGIONALE (ART. 7)

Nell'ambito della quota complessiva prevista per l'ingresso di lavoratori stagionali, gli ingressi sono ripartiti secondo le seguenti fattispecie:

Lavoro stagionale	2023	2024	2025
Cittadini di altri Paesi con futuri accordi in materia migratoria (art. 7 co. 2 lett. a)	8.000	12.000	14.000
Cittadini di Stati che promuovono campagne mediatiche contro traffici migratori irregolari (art. 7 co. 2 lett. b)	2.500	3.000	3.500
Apolidi e rifugiati (art. 7 co. 2 lett. c)	50	50	50
Cittadini di Paesi con accordi in materia migratoria e pluristagionali (art. 7 co. 3)	2.000	2.000	2.000
Cittadini di Paesi con accordi in materia migratoria nel settore agricolo con istanza presentata da associazioni datoriali agricoltura/cooperazione (art. 7 co.4)	40.000	41.000	42.000
Cittadini di Paesi con accordi vigenti in materia migratoria nel settore turistico con istanza presentata da associazioni datoriali (art. 7 co. 5)	30.000	31.000	32.000
TOTALE	82.550	89.050	93.550

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI NULLA OSTA

I termini di presentazione prevedono delle finestre temporali diverse per l'invio delle domande non stagionale e stagionale. In particolare, per il **2023**, le richieste potranno essere inviate, **fino al 31 dicembre 2023** a partire **dalle ore 9.00 del**

- **2 dicembre** per i lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi che hanno accordi di cooperazione con l'Italia. Si tratta di cittadini dei seguenti Paesi: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Corea del Sud, Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica della Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina (art. 6 co. 3 lett. a);
- **4 dicembre** per altri lavoratori subordinati non stagionali (art. 6 commi 3, lett. b) e commi 4 e 5);
- **12 dicembre** per i lavoratori stagionali (art. 7).

Per gli anni **2024 e 2025** i termini decorreranno invece **dalle ore 9.00 del**

- **5 febbraio** per i lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi che hanno accordi di cooperazione;
- **7 febbraio** per gli altri lavoratori subordinati non stagionali;
- **12 febbraio** per i lavoratori stagionali.

Fino a concorrenza delle rispettive quote o comunque entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Ulteriori disposizioni attuative saranno a breve fornite con una circolare congiunta del Ministero dell'Interno, Ministero del Lavoro, Ministero dell'Agricoltura e Ministero del Turismo, sentito il Ministero degli Affari Esteri.

(Fonti: DPCM 27 settembre 2023 pubblicato nella G.U. 3 ottobre 2023 n. 231)



Contributi a fondo perduto per la tutela della proprietà industriale, transizione energetica, consulenza in innovazione e bonus colonnine e ricarica

Segnaliamo che sono attivi i seguenti Bandi a livello regionale e nazionale, contenenti ingenti contributi a fondo perduto:

- misure agevolative denominate **Brevetti+, Disegni+ e Marchi+**, promosse dalla Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. In favore delle tre misure sono stati messi a disposizione **32 milioni** di euro, di cui 20 milioni per Brevetti+, 10 milioni di euro per Disegni+ e 2 milioni di euro per Marchi+ per l'acquisto di servizi previsti nei rispettivi bandi. **Le domande di contributo a fondo perduto** potranno essere presentate a partire: **dal 24 ottobre 2023 per Brevetti+, dal 7 novembre 2023 per Disegni+ e dal 21 novembre 2023 per Marchi+**
- le imprese interessate al **Bando transizione energetica** possono presentare una domanda di contributo a fondo perduto in regime "de minimis" alla CCIAA di Pordenone – Udine **entro il 31 ottobre 2023**. L'agevolazione concedibile consiste in un **contributo a fondo perduto**, in conto capitale sulle spese sostenute e ritenute ammissibili per l'acquisizione di servizi del presente Bando **nella percentuale massima del 70 per cento** e precisamente: 1. **Voucher "A" dell'importo di euro 3.000,00** a fronte di una spesa minima ammissibile di euro 4.285,72 IVA esclusa; 2. **Voucher "B" dell'importo di euro 5.000,00** per una spesa minima di euro 7.142,86 IVA esclusa; 3. **Voucher "C" dell'importo di euro 8.000,00** a fronte di una spesa minima di euro 11.428,57, IVA esclusa.
- la misura **Voucher per consulenza in innovazione** è l'intervento che sostiene i **processi di trasformazione tecnologica e digitale delle PMI e delle reti di impresa** di tutto il territorio nazionale attraverso l'introduzione in azienda di figure manageriali in grado di implementare le tecnologie abilitanti previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, nonché di ammodernare gli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali. La dotazione finanziaria stanziata per l'attuazione dell'intervento è pari a **75 milioni di euro**. L'agevolazione è costituita da un contributo in forma di **voucher concedibile in regime "de minimis"**: Micro e piccole: contributo pari al 50% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 40 mila euro; Medie imprese: contributo pari al 30% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 25 mila euro; Reti di imprese: contributo pari al 50% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 80 mila euro. La compilazione delle domande dovrà avvenire a partire dalle 12.00 del 26 ottobre 2023 ed **entro le 12.00 del 23 novembre 2023**.



- il **Bonus colonnine e ricarica per imprese e professionisti** sostiene l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici per un importo pari al **40%** delle spese ammissibili. Sono ammissibili **le spese** sostenute successivamente al 4 novembre 2021 ed oggetto di fatturazione elettronica per **l'acquisto e messa in opera di infrastrutture di ricarica, la connessione alla rete elettrica** (nel limite massimo del 10%), **le spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi** (nel limite massimo del 10%). Le risorse disponibili sono pari a **87,5 milioni** e sono così ripartite: **70 milioni** di euro per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica di valore complessivo inferiore a 375.000 euro da parte di **imprese**; **8,75 milioni** di euro per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica di valore complessivo pari o superiore a 375.000 euro da parte di **imprese**; **8,75 milioni** di euro per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica da parte di **professionisti**. La chiusura dei termini di presentazione delle domande è, in tutti i casi, fissata alle **17.00 del 30 novembre 2023**.

Per informazioni è possibile contattare il responsabile dell'Ufficio Bandi di Confartigianato Udine Servizi (dott. Flavio Cumer, tel. 0432.516743, email: bandi@uaf.it).



Contributo per imprese commerciali, turistiche e di servizio

Si informa che è in fase di pubblicazione il nuovo bando relativo ai contributi per promuovere e sostenere le micro, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio. Le domande potranno essere presentate dal 12 ottobre fino al 12 dicembre tramite il sistema "Istanze On Line".

Per l'elenco dei settori di attività economica che possono beneficiare dei contributi previsti dall'articolo 100 della legge regionale 29/2005 (Allegato B) si rimanda alla pagina "commercio e terziario" sul sito www.regione.fvg.it

Di cosa si tratta

Contributi a fondo perduto concessi con procedura valutativa a sportello, in misura variabile a seconda degli interventi proposti a contributo

Interventi ammessi a contributo

Possono essere sostenuti i seguenti investimenti:

1) lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione, acquisto di arredi, attrezzature e strumentazioni, sistemi di videosorveglianza e sicurezza innovativi e per l'accrescimento dell'efficienza energetica

2) adeguamento di strutture e impianti alle normative in materia di prevenzione incendi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro, antinquinamento

3) acquisto e attivazione di tecnologie digitali e relativa formazione del personale

4) acquisto di automezzi e di macchine per la movimentazione delle merci

Beneficiari

Microimprese, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio di cui all'elenco allegato B del regolamento.

Dotazione finanziaria (Friuli Venezia Giulia)

Circa 3,7 milioni di Euro.

Scadenza dei termini per gli incentivi CATA FVG a favore del settore artigiano (L.R. 12/2002)

Si ricorda che i **termini** per la presentazione al **CATA** delle **DOMANDE DI CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMPARTO ARTIGIANO sono fissati al 30 novembre 2023.**

Le linee contributive quest'anno sono le seguenti:

- IMPRESE ARTIGIANE DI PICCOLISSIME DIMENSIONI (INTERESSI PASSIVI)
- COMMERCIO ELETTRONICO
- AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO
- IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE
- ARTIGIANATO ARTISTICO
- CONSULENZE PER INNOVAZIONE
- MOSTRE E FIERE

SONO AMMISSIBILI ESCLUSIVAMENTE LE INIZIATIVE AVVIATE (CON SPESE GIÀ INTERAMENTE SOSTENUTE) A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2022 E FINO AL GIORNO PRECEDENTE A QUELLO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E CONTESTUALE RENDICONTAZIONE.

La modulistica è disponibile sul sito del CATA al sito:

www.cata.fvg.it

Gli Uffici di Confartigianato sono a disposizione per predisporre le domande di contributo e per maggiori informazioni.

Contributo per le infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici

Con decreto direttoriale del 2/10/2023 del Ministero delle Imprese e del made in Italy sono stati stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle domande con cui i privati, utenti domestici, potranno accedere al contributo per le spese sostenute dal 4/10/2022 al 31/12/2022 per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture nuove, di potenza standard, per la ricarica di veicoli elettrici (colonnine o wall box).

Il contributo è pari all'80% della spesa sostenuta nel limite massimo di 1.500 euro, elevato a 8.000 per gli interventi condominiali.

La domanda può essere presentata esclusivamente in for-

ma elettronica dalle ore 12:00 del 19/10/2023 alle 12:00 del 2/11/2023 sull'apposita piattaforma che verrà resa disponibile sul sito www.invitalia.it. Il termine finale potrà essere però anticipato in caso di esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

L'accesso alla procedura avviene tramite Spid, carta d'identità elettronica (Cie) o carta nazionale dei servizi (Cns). Ai fini dell'erogazione della somma concessa è necessario possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec). Per richiedere le agevolazioni relative alle installazioni effettuate nel 2023 (anch'esse agevolate) occorre invece attendere la pubblicazione di ulteriori decreti.



Deposito attestati FER - Impianti energetici alimentati da fonti di energia rinnovabili (FER)

È adesso possibile depositare gli attestati FER alla CCIAA di PN-UD

Come noto il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 ha disciplinato i percorsi formativi che abilitano all'installazione e alla manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti di energia rinnovabili (FER) e ha introdotto la qualifica professionale dell'installatore e manutentore straordinario di impianti FER (art. 15). L'installazione e la manutenzione straordinaria degli impianti energetici alimentati da fonti di energia rinnovabili (FER) richiedono che il soggetto già in possesso dei requisiti di cui al D.M. 37/2008 sia anche in possesso di un attestato conseguito al termine di un apposito percorso formativo.

L'entrata in vigore dell'art. 32 quater del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, modificativo dell'art. 15 del sopra citato decreto legislativo, prevede dal 01/01/2022 l'inserimento in visura camerale del titolo di qualificazione.

Tale inserimento, **preannunciato sin dall'inizio come inserimento automatico**, non ha ancora avuto attuazione con la conseguenza che la visura camerale non risulta automaticamente implementata. Pur nella consapevolezza che l'intervento normativo trova la sua ragione nel principio di semplificazione, **nelle more della piena attuazione della**

norma, al fine di evitare che ciò comporti delle possibili ricadute negative sulle imprese interessate, **l'impresa ha facoltà di depositare gli attestati FER**, utilizzando la procedura Comunica **trasmettendo una pratica telematica**, secondo le modalità sotto riportate.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE

- *Chi deve farlo*: titolare/legale rappresentante
- *Termine*: nessuno
- *Allegati*: attestato di competenza in formato PDF/A, firmato digitalmente
- *Comunicare nel quadro note della pratica*: Pratica presentata al fine di depositare l'attestato FER macrotipologia conseguito il (validità triennale) da (indicare dati anagrafici del soggetto che ha conseguito l'attestato).

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo decreto, dichiara che il documento allegato è conforme all'originale analogico rilasciato dall'Ente di formazione.

Codice dei contratti: la qualificazione imprese e il soccorso istruttorio

Sarà prevista una specifica attestazione anche per forniture e servizi.

Il Decreto Legislativo n. 36 del 31 Marzo 2023, contenente il Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 77 del 31 marzo 2023 - Suppl. Ordinario n. 12.

Il Decreto ed **è entrato in vigore il 1° aprile 2023**, però le disposizioni in esso contenute, con i relativi allegati, eventualmente già sostituiti o modificati ai sensi delle relative disposizioni, hanno acquisito **efficacia il 1° luglio 2023**, come specificato nell'art. 229 dello stesso testo.

Il Codice approvato sostituisce la precedente normativa in tema di appalti pubblici regolata da D.Lgs 50/2016, come stabilito dall'art. 1, comma 3, della legge 78/2022.

In questo articolo affrontiamo due temi importanti per le imprese quali: la qualificazione e il soccorso istruttorio.

QUALIFICAZIONE PER LAVORI

L'art. 100 disciplina, al comma 1, quali sono i requisiti di ordine speciale, elencandoli come:

- a) l'idoneità professionale;
- b) la capacità economica e finanziaria;
- c) le capacità tecniche e professionali.

Nei commi successivi si dispone che le stazioni appaltanti richiedono requisiti di partecipazione proporzionati e attinenti all'oggetto dell'appalto.

Per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture le stazioni appaltanti richiedono l'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto.

Come previsto anche con il vecchio Codice per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro le stazioni appaltanti richiedono che gli operatori economici siano qualificati. L'attestazione di qualificazione è rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC, a tutt'oggi sono le SOA.

Il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, articolato in rapporto alle categorie di opere ed all'importo delle stesse è disciplinato dall'allegato II.12, che riproduce sostanzialmente il testo del DPR 207/2010, che era il regolamento dei due precedenti Codici.

Dunque, le categorie di opere si distinguono in categorie di opere generali e categorie di opere specializzate. Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione nonché per l'esecuzione, a qualsiasi titolo, dell'appalto.



In sede di prima applicazione del codice l'allegato II.12 (che disciplina la qualificazione SOA come in precedenza) sarà abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al Codice.

Per ottenere o rinnovare l'attestazione di qualificazione gli operatori economici devono:

- a) essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per un'attività, prevista dall'oggetto sociale e compresa nella categoria per la quale è richiesta l'attestazione;
- b) non essere incorsi nelle cause di esclusione del Codice nel triennio precedente alla data della domanda di rilascio o di rinnovo dell'attestazione di qualificazione;
- c) essere in possesso di certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati.

L'organismo di attestazione rilascia l'attestazione di qualificazione per la categoria di opere generali o specializzate per l'esecuzione delle quali l'operatore economico risulti essere in possesso di adeguata capacità economica e finanziaria, di adeguata dotazione di attrezzature tecniche e risorse umane, e dispone la classificazione per importi in ragione della documentata pregressa esperienza professionale.

Fino alla emanazione del regolamento, il periodo di attività documentabile è, come attualmente, quello relativo ai quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo di attestazione (SOA) e la qualificazione ha durata di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti.

Con il prossimo regolamento saranno in ogni caso disciplinate tutte le procedure per ottenere l'attestazione di qualificazione e per il suo rinnovo, le modalità di documentazione delle pregresse esperienze professionali, considerando anche i lavori eseguiti a favore di soggetti privati che siano comprovati da idonea documentazione, le modalità di verifica a campione compiute dagli organismi di attestazione, il periodo di durata dell'attestazione di qualificazione e i periodi intermedi di verifica del mantenimento dei requisiti e i casi di sospensione e di decadenza dall'attestazione di qualificazione già rilasciata, prevedendo sanzioni interdittive nel caso di presentazione di falsa documentazione agli organismi di attestazione.

Relativamente agli organismi di attestazione (SOA) con il futuro regolamento saranno in ogni caso disciplinati tutti i requisiti che dovranno avere, in pratica: quelli soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici per il conseguimento dell'autorizzazione all'esercizio di attestazione delle imprese.

QUALIFICAZIONE PER SERVIZI E FORNITURE

Il comma 10 dell'articolo 100 prevede anche, e questa è la novità più significativa, che con il futuro regolamento sarà definita la disciplina della qualificazione degli operatori economici per gli appalti di servizi e forniture. Il regolamento contiene, tra l'altro: la definizione delle tipologie

per le quali è possibile una classificazione per valore, la competenza a rilasciare la relativa attestazione, la procedura e le condizioni per la relativa richiesta e il regime sanzionatorio.

Fino alla data di entrata in vigore del futuro regolamento, per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura. In caso di procedure di aggiudicazione suddivise in pluralità di lotti, salvo diversa motivata scelta della stazione appaltante, il fatturato è richiesto per ciascun lotto. Le stazioni appaltanti possono, anche, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.

Gli organismi di attestazione dovranno segnalare immediatamente all'ANAC i casi in cui gli operatori economici, ai fini della qualificazione, rendono dichiarazioni false o producono documenti non veritieri.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

A differenza del precedente Codice, con il nuovo Codice, in particolare all'articolo 101 si prevede una apposita disposizione sull'istituto del soccorso istruttorio.

In particolare, si introduce, accanto al termine massimo di 10 giorni assegnato dalla stazione appaltante all'operatore economico per l'espletamento del soccorso istruttorio, un termine minimo fissato in 5 giorni, fatto salvo, però, che al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell'operatore economico e serva per:

- a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica; la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;
- b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Si conferma anche che non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

L'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara.

La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica



e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

Si prevede, inoltre, che fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico, con le stesse modalità

di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato.

Codice dei contratti: l'avvalimento e criteri di aggiudicazione (8ª parte)

Previsti criteri premiali atti a favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese

Il Decreto Legislativo n. 36 del 31 Marzo 2023, contenente il Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 77 del 31 marzo 2023 - Suppl. Ordinario n. 12.

Il Decreto ed è **entrato in vigore il 1° aprile 2023**, però le disposizioni in esso contenute, con i relativi allegati, eventualmente già sostituiti o modificati ai sensi delle relative disposizioni, hanno acquisito **efficacia il 1° luglio 2023**, come specificato nell'art. 229 dello stesso testo.

Il Codice approvato sostituisce la precedente normativa in tema di appalti pubblici regolata da D.Lgs 50/2016, come stabilito dall'art. 1, comma 3, della legge 78/2022.

Di seguito si riportano le novità principali di interesse per le imprese, in questa ottava parte approfondiamo l'istituto dell'avvalimento e i criteri di aggiudicazione da applicare negli appalti.

AVVALIMENTO

L'Articolo 104 regola l'istituto dell'avvalimento che è il contratto con il quale una o più imprese (denominate ausiliarie) si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di gara dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell'appalto.

Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell'operatore economico, inoltre, è normalmente oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell'impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.

Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta.

Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, i lavori o i servizi sono

eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria, applicando le disposizioni in materia di subappalto.

L'operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall'ANAC.

L'impresa ausiliaria è comunque tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:

- a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale;
- b) di essere in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per i servizi e le forniture;
- c) di impegnarsi verso l'operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.

L'impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all'acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori.

La stazione appaltante verifica se l'impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati, quest'ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione.

La stazione appaltante consente all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione. L'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione.

In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.



A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti

dal contratto di avvalimento. Ha, inoltre, l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni ai sensi dell'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.

La norma prevede anche che l'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, siano direttamente svolti dall'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento.

Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

L'articolo 108 regola i criteri di aggiudicazione da applicare negli appalti prevedendo che le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita.

In particolare, Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

- a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera;
- b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;
- c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
- d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione;
- e) gli affidamenti di appalto integrato;
- f) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.

Invece, può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per

i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera.

I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. Nelle attività di approvvigionamento di beni e servizi informatici, le stazioni appaltanti, incluse le centrali di committenza, nella valutazione dell'elemento qualitativo ai fini dell'individuazione del miglior rapporto qualità prezzo per l'aggiudicazione, tengono sempre in considerazione gli elementi di cybersicurezza, attribuendovi specifico e peculiare rilievo nei casi in cui il contesto di impiego è connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici.

Nei casi di beni e servizi informatici oggetto di appalto sono impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 10 per cento. Per i contratti ad alta intensità di manodopera, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.

L'elemento relativo al costo, può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.

I criteri di aggiudicazione sono considerati connessi all'oggetto dell'appalto quando riguardino lavori, forniture o servizi da fornire sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresi i fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio di questi lavori, forniture o servizi o in un processo specifico per una fase successiva del loro ciclo di vita, anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale.

I documenti di gara oppure, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo indicano i singoli criteri di valutazione e la relativa ponderazione, anche prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi. Per la tutela della libera concorrenza e della promozione del pluralismo degli operatori nel mercato, le procedure relative agli affidamenti possono prevedere, nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, criteri premiali atti a favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese nella valutazione dell'offerta e a promuovere, per le prestazioni dipendenti dal principio di prossimità per la loro efficiente gestione, l'affidamento ad operatori economici con sede operativa nell'ambito territoriale di riferimento. Tali disposizioni si applicano compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

Inoltre, al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli



inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese che attestano, anche a mezzo di autocertificazione, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. La stazione appaltante verifica l'attendibilità dell'autocertificazione dell'aggiudicataria con qualsiasi adeguato mezzo.

Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione non possibile per ragioni oggettive, indicano nel bando di gara e nel capitolato d'onori o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, l'ordine decrescente di importanza dei criteri. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le stazioni appaltanti utilizzano metodologie che individuino con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa.

Nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale.

Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o invito nelle procedure senza bando e può essere esercitata non oltre il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte.

In caso di appalti di lavori aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, tenendo anche conto dell'eventuale inversione procedimentale, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara, e non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara.

Qualifica dei tecnici manutentori antincendio – proroga dei termini

Come già comunicato tramite Informimpresa n°9/21 e con successiva circolare specifica, a seguito della pubblicazione del Decreto 1° settembre 2021 sono stati ridefiniti i **criteri per la qualifica dei tecnici manutentori antincendio**, ovvero dei tecnici che effettuano il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio.

Ricordiamo, in sintesi, che sono interessate dalla norma le aziende che si occupano di estintori, di porte tagliafuoco e di reti di spegnimento di qualsiasi tipo e di sistemi di rivelazione fumi e allarme.

Si ricorda che le aziende operanti nel settore dovranno essere adeguate alla normativa, la quale prevede che i tecnici manutentori debbano aver frequentato un apposito corso di formazione (erogato da soggetti formatori, pub-

blici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso di determinati requisiti) e superato un esame teorico-pratico presso i Vigili del Fuoco, dai quali è rilasciata la qualifica, con alcune semplificazioni procedurali per i soggetti precedentemente e volontariamente certificati e per quelli con esperienza almeno triennale.

Il termine di entrata in vigore **è stato** recentemente **prorogato** (per la seconda volta) al **25 settembre 2024** con il DM 31 agosto 2023, accogliendo le richieste delle Associazioni.

Segnaliamo l'azione di lobbying di Confartigianato Imprese proprio su questo argomento, per una semplificazione degli adempimenti, al fine di tutelare le aziende già attive sul mercato.





Nomina del consulente ADR: chiariti i casi di esenzione per le imprese che effettuano spedizione, trasporto, imballaggio, carico, riempimento di merci pericolose

Interessate anche le imprese che producono e conferiscono rifiuti pericolosi

Dal Decreto 7 agosto 2023 importanti chiarimenti in merito all'esenzione dall'obbligo di nomina del consulente ADR per le imprese che effettuano spedizione, trasporto, imballaggio, carico, riempimento o scarico delle merci pericolose. Il Decreto 7 agosto 2023 (G.U. n. 220 del 20 settembre 2023) ha fornito importanti chiarimenti in merito all'esenzione dall'obbligo di nomina del consulente ADR per le imprese che effettuano spedizione, trasporto, imballaggio, carico, riempimento o scarico delle merci pericolose.

Il decreto ha chiarito quali sono le esenzioni applicabili alla figura dello speditore, distinguendo tra:

- esenzione per natura del trasporto, limiti quantitativi o disposizioni speciali
- esenzione per trasporto in colli

- esenzione per spedizioni occasionali
- esenzione per esclusione dal campo di applicazione

Per stabilire se si rientra o meno in uno dei casi di esenzione può risultare importante rivolgersi ad un consulente del settore.

Una delle esenzioni più ampiamente invocate dalle imprese che effettuano spedizione, imballaggio o carico di merci pericolose (rientrano tra queste i produttori di rifiuti pericolosi che conferiscono gli stessi ad un trasportatore autorizzato) è l'esenzione parziale 1.1.3.6. ADR, che si applica al trasporto in colli al di sotto di determinate quantità. A titolo di esempio, ed operando un'estrema semplificazione, si riporta la classificazione dei rifiuti prodotti da un'autofficina.

	codice CER	numero ONU	coeff.	esenzione ADR – limite per singolo trasporto (Kg)	tipo esenzione	cat. trasporto
BATTERIE	160601	2794	1	1000	1.1.3.6. + DS 598	3
OLIO	130205	3082	1	1000	1.1.3.6.	3
IMBALLAGGI PERICOLOSI (in colli alle condizioni previste)	150110	3509	1	illimitata	1.1.3.6.	4
ANTIGELO	160114	3082	1	1000	1.1.3.6.	3
FILTRI OLIO	160107	3077	1	1000	1.1.3.6.	3
ALTRI RESIDUI DI FILTRAZIONE/ASSORB.	070310	3077	1	1000	1.1.3.6.	3
SPRAY	150113	1950	3	333	1.1.3.6.	2
STRACCI	150202	3077	1	1000	1.1.3.6.	3
VERNICI	080111	1263	3	333	1.1.3.6.	2

Operando un'estrema semplificazione, se i singoli conferimenti/trasporti di rifiuti pericolosi rispettano le quantità limite (peso virtuale in cumulo – 1000 o 333 kg a seconda dei casi), allora l'azienda può ritenersi in esenzione ADR. Grazie all'abrogazione del D.M. 4 luglio 2000, le imprese che rientrano tra i casi di esenzione **non sono più tenute ad effettuare la relativa comunicazione all'ufficio Motorizzazione**. Devono in ogni caso osservare una serie di prescrizioni di sicurezza, tra cui:

- assicurare che tutte le altre disposizioni dell'ADR, nella misura e nella modalità in cui risultino applicabili, siano verificate e puntualmente rispettate
- garantire al personale dedicato una costante formazione in merito al trasporto di merci pericolose, secondo quanto previsto nel capitolo 1.3 dell'ADR. Tale forma-

zione deve essere registrata e la registrazione conservata per almeno 5 anni

- assicurarsi, nel caso di incidenti gravi o eventi imprevedibili che si siano verificati nelle fasi di carico, riempimento, trasporto o scarico di merci pericolose, dell'inoltrare al competente ufficio di Motorizzazione in conformità alla sez. 1.8.5.4. ADR, riportando la condizione di esenzione della nomina del consulente.

Infine una novità importante: ogni impresa deve predisporre un registro interno di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato dei dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione (classificazione ADR e numero ONU), data di esecuzione, tipo di imballaggio e relativo quantitativo netto. Il registro, cartaceo o digitale, dovrà essere conservato per 5 anni.



Nuovo registro elettronico dei rifiuti (RENTRI): approvata la tabella delle scadenze

Sostituisce il Sistri. Sarà operativo nel 2025

Il decreto 22 settembre 2023 ha ufficialmente confermato le tempistiche di entrata in vigore del Rentri, il nuovo registro elettronico dei rifiuti, e dei relativi adempimenti. Con il decreto 22 settembre 2023 sono state ufficialmente confermate le tempistiche di entrata in vigore del Rentri e degli adempimenti connessi:

1. Scadenze per l'iscrizione al RENTRI:

SOGGETTI OBBLIGATI		DATA DI ISCRIZIONE
Enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti (pericolosi e non)		Dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025
Enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti a titolo professionale (pericolosi e non)		
Commercianti ed intermediari di rifiuti (pericolosi e non)		
Associazioni di categoria (che operano in qualità di delegati)		
Produttori iniziali di rifiuti pericolosi	Con oltre 50 dipendenti	Dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025
	Da 11 a 50 dipendenti	Dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025
	Meno di 10 dipendenti	Dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026
Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi da lavorazioni artigianali e/o industriali	Con oltre 10 dipendenti	Dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025

2. Entrata in vigore dei nuovi modelli di registro e formulario

SOGGETTI OBBLIGATI	ENTRATA IN VIGORE
Tutti (indipendentemente dalla data di iscrizione)	Dal 13 febbraio 2025

3. Obbligo di tenuta del Registro di Carico/Scarico in formato digitale

SOGGETTI OBBLIGATI	DATA DI AVVIO
Soggetti obbligati ad iscriversi tra il 15 dicembre 2024 ed il 13 febbraio 2025	Dal 13 febbraio 2025
Soggetti obbligati ad iscriversi tra il 15 giugno e il 14 agosto 2025	Dalla data di iscrizione
Soggetti obbligati ad iscriversi tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026	Dalla data di iscrizione

4. Obbligo di emissione del formulario in formato digitale

SOGGETTI OBBLIGATI	DATA DI AVVIO
Tutti (indipendentemente dalla data di iscrizione)	Dal 13 febbraio 2026



Trieste

Sportelli consulenziali per la gestione della crisi d'impresa

(Progetto della Confartigianato di Trieste sostenuto dalla Fondazione CRTrieste)

A seguito della repentina modifica normativa inerente allo stop dello sconto in fattura ed alla conseguente difficoltà di incasso dei crediti fiscali pregressi e causa l'aumento dei costi delle materie prime in svariati settori produttivi si rende necessario analizzare con attenzione la contabilità aziendale delle imprese artigiane e delle piccole imprese ubicate nel nostro territorio simulando proiezioni analitiche future per verificare la sostenibilità delle imprese stesse e conseguentemente verificare anche la sostenibilità dell'attuale forza lavoro. Specificatamente le imprese artigiane e le piccole imprese inserite in questo potenziale stato di crisi sono le imprese del settore dell'edilizia, dell'impiantistica elettrica, dell'impiantistica termoidraulica, dei fabbri, della falegnameria e della serramentistica. Confartigianato Trieste, attraverso i propri consulenti fiscali e consulenti del lavoro, implementerebbe l'attività di sostegno consulenziale alle imprese colpite da questa crisi creando due sportelli appositi per analizzare e verificare la sostenibilità futura delle imprese colpite dalla crisi ed il conseguente loro riposizionamento sul mercato con l'obiettivo finale di mantenere attiva l'impresa con la sua forza organica. I destinatari dell'iniziativa sono le imprese del settore delle

costruzioni ubicate nel territorio provinciale di Trieste. Tale iniziativa è aperta a tutte le imprese del territorio senza alcun vincolo associativo a Confartigianato. Le attivazioni degli sportelli sono iniziate il 01.05.2023 e cesseranno il 31.12.2023. Gli sportelli di ascolto e consulenziali sono ubicati rispettivamente in sede centrale di Confartigianato – via Cicerone 9 - ed in zona industriale a Trieste – Strada delle Saline 30 Muggia.

Gli sportelli attivati vedono la presenza di un consulente del lavoro, di un dottore commercialista e di un contabile che valuteranno gli scenari di sostenibilità futura dell'impresa con specifiche consulenze normative e valutando anche il mutamento degli attuali regimi contabili applicati e la gestione della forza lavoro.

L'iniziativa è realizzata con il contributo della Fondazione CRTrieste.

Le imprese interessate sono invitate a contattare i referenti degli sportelli per pianificare un incontro.

Consulente del lavoro: cristiana.viduli@artigianits.it

Dottore commercialista: mariagraziahuez@artigianits.it

Contabile: mara.spadaro@artigianits.it

Pordenone

Terre e rocce da scavo, consultazione del regolamento al via

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) seguendo l'iter preannunciato ha aperto la consultazione pubblica sullo schema di regolamento **"Disposizioni per la semplificazione della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo"** redatto ai sensi dell'articolo 48 del decreto-legge 24 febbraio 2023.

Grazie all'on Vannia Gava, viceministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, nella legge è stato inserito un emendamento, suggerito da Confartigianato, con il quale si chiedevano semplificazioni per la gestione dei cantieri delle micro e piccole imprese su alcuni temi, come la gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotto, il deposito temporaneo delle terre e rocce qualificate come rifiuti, e anche nei casi in cui questi materiali non siano classificabili come rifiuti. Da qui il ringraziamento al viceministro per aver compreso come le norme applicabili sulle grandi aziende, possano diventare insostenibili per le micro e piccolissime imprese.

Si segnala che ai fini della fase di consultazione pubblica sono disponibili sul sito del Mase la scheda di consultazione e la documentazione a corredo, per consentire a chiunque volesse partecipare alla consultazione di trasmettere eventuali osservazioni allo Schema di Regolamento predisposto dal Ministero.





Udine

Servizio gare d'appalto

Confartigianato Udine Servizi, in collaborazione con Info-plus, propone un **Servizio informativo "Gare d'Appalto"** di particolare interesse per le aziende che eseguono lavori pubblici o intendono operare per la prima volta in questo settore.

Con noi puoi accedere ai bandi di gara suddivisi per Categorie d'interesse ed allargare il tuo mercato su tutto il territorio regionale ed altre regioni.

La presente piattaforma per la ricerca delle gare d'appalto monitora 15.000 siti alla settimana e classifica 550 gare

al giorno per informarti in tempo reale su opportunità e appalti specifici per la tua impresa.

Alle nostre imprese diamo l'opportunità di **provare gratuitamente la presente banca dati per 15 giorni** e in caso di soddisfazione proponiamo **l'abbonamento per 1 anno ad un prezzo particolarmente vantaggioso.**

Per informazioni è possibile contattare il responsabile dell'Ufficio Appalti di Confartigianato Udine Servizi (dott. Flavio Cumer, tel. 0432.516743, email: appalti@uaf.it).

Ecosistemi per l'innovazione

Un evento informativo dedicato all'esplorazione del ruolo cruciale dell'intelligenza artificiale nelle imprese



Nella dinamica e sempre più digitale realtà delle imprese, l'Intelligenza Artificiale sta emergendo come una forza trasformativa dirompente. Per comprendere appieno le implicazioni e le opportunità offerte da questa tecnologia, la **Zona di Udine di Confartigianato** organizza un seminario

che si terrà **lunedì 23 ottobre 2023 alle 18.30, nella sala riunioni di via del Pozzo 8 a Udine.** L'incontro vedrà la partecipazione di **3 speaker d'eccezione:**

- **Chiara Albicocco**

Giornalista scientifica, conduttrice radio e televisiva
Conduttrice trasmissioni scientifiche per Radio24

Docente di giornalismo scientifico presso le Università di Milano Bicocca e Parma
Advisor di TEDx Milano

- **Paolo Ermano**

Docente di Economia presso l'Università degli Studi di Udine
Collaboratore del Messaggero Veneto

- **Alessandro Liani**

Fondatore e CEO Video Systems
Coordinatore della Task Force per l'Industrial AI dell'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)
Presidente del Manufacturing Working Group di AIOTI (Alliance for Internet of Things Innovation - UE)

PARTECIPAZIONE: è possibile partecipare gratuitamente all'evento compilando il form disponibile sul sito www.confartigianatoudine.com

Presentazione opportunità nei settori gare d'appalto, bandi a fondo perduto regionali e nazionali, credito e finanziamenti

Confartigianato Udine Servizi organizza tre serate informative per le imprese sulle opportunità costituite dalle ingenti risorse messe a disposizione nei Bandi a fondo perduto a livello regionale e nazionale, nelle Gare d'Appalto per lavori, servizi, forniture, progettazioni e sanità e in diverse altre fonti di agevolazioni rappresentate dal Credito e finanziamenti. A tal fine sono programmati gli incontri presso le sedi Confartigianato di:

- **Latisana**, via Gregorutti 2 (18 ottobre 2023, ore 18.30);
- **Tolmezzo**, via della Cooperativa 10/B (24 ottobre 2023, ore 18.00);
- **Manzano**, via San Giovanni 21 (26 ottobre 2023, ore 18.00).

PROGRAMMA:

Saluti introduttivi

RELATORI:

Flavio Cumer – Responsabile Ufficio Bandi, Appalti e Reti d'Impresa

David Accaino – Responsabile Ufficio Credito e Incentivi

Brindisi a seguire.

PARTECIPAZIONE: è possibile partecipare gratuitamente all'evento compilando il form disponibile sul sito www.confartigianatoudine.com